

**Regolamento per l'elezione di
tre rappresentanti dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà**

emanato con D.R. n. 6136 del 23 luglio 2002

Art. 1 Indizione delle elezioni

- 1.1 Le elezioni di tre rappresentanti dei Ricercatori universitari nel Consiglio di Facoltà sono indette con Decreto Rettorale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei titolari in carica.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo

- 2.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della componente dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà è attribuito, ai sensi dell'art. 95 del DPR n. 382 dell'11 luglio 1980, ai Ricercatori universitari e agli Assistenti del ruolo ad esaurimento dell'Università Bocconi, che risultino in organico alla data indicata nel decreto di indizione delle elezioni.

Art. 3 Modalità di esercizio del diritto di voto

- 3.1 Gli elettori esercitano il diritto di voto utilizzando apposite schede e buste trasmesse loro dall'Ufficio Personale Docente, unitamente all'elenco dei nominativi degli aventi diritto all'elettorato passivo, almeno 15 giorni prima del termine fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. (art. 99 Dpr 382/1980). Su ogni scheda l'elettore scriverà in modo chiaro e leggibile un nominativo nell'apposita casella.
- 3.2 Entro il giorno e l'ora di chiusura delle operazioni di voto, la scheda, inserita nella busta anonima che l'elettore dovrà sigillare, è fatta pervenire all'Ufficio Personale, utilizzando la busta su cui appare il nome dell'elettore.
- 3.3 Ogni scheda è resa anonima mediante separazione della busta che la contiene dalla busta con indicazione del nome dell'elettore.

Art. 4 Commissione elettorale

- 4.1 Per l'espletamento delle operazioni elettorali è nominata, con Decreto Rettorale, una Commissione elettorale, composta da un professore, da un ricercatore e da un funzionario dell'Università.
- 4.2 La Commissione elettorale, decorso il termine fissato per l'espressione del voto, procede alla separazione di cui al precedente art. 3.5, allo spoglio delle schede e cura la redazione del verbale delle operazioni, dal quale risultano: il cognome e nome dei votanti, il numero delle schede raccolte, il numero dei voti riportati dai singoli candidati, il numero delle schede utilizzate, il numero delle schede eventualmente annullate, il numero delle schede eventualmente in bianco.
- 4.3 Il verbale, le schede utilizzate e le eventuali schede annullate sono conservati a cura della Direzione Generale.

Art. 5 Proclamazione degli eletti

- 5.1 Sono eletti coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, nei limiti dei seggi disponibili.
- 5.2 A parità di voti è eletto il Ricercatore o Assistente del ruolo ad esaurimento con maggiore anzianità di servizio nel ruolo.
- 5.3 Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto, pubblicato all'albo dell'Ateneo.
- 5.4 Gli eletti durano in carica due anni.
- 5.5 Qualora cessi dal ruolo, per dimissioni o per altre cause, un rappresentante dei Ricercatori, subentra nella carica, fino al completamento del biennio, il primo dei non eletti ancora in possesso dell'elettorato passivo.

Art. 6 Ricorsi

- 6.1 Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati, può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale. La commissione decide entro i successivi 15 giorni.
- 6.2 Entro 15 giorni dalla comunicazione di quest'ultima decisione al ricorrente, lo stesso può presentare ricorso al Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà decide nella prima riunione successiva alla ricezione del ricorso.
- 6.3 Scaduti i termini per la presentazione dei ricorsi, ovvero assunte le decisioni definitive sui ricorsi eventualmente presentati, non sono ammessi ulteriori ricorsi.